



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO

in persona della giudice, Azzurra de Salvia, all'udienza del 12 ottobre 2020, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 128 del 19 maggio 2020, SO n. 21/L), coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, che consente lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

mediante deposito contestuale della stessa nella causa iscritta al n. **3800/2014 R.G.L.** vertente

TRA

rappresentato e difeso dagli avv.ti Fabio Filograsso e Michele Guerrieri, come da procura speciale a margine del ricorso

- ricorrente -

Contro

Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - INAIL, in persona del suo Direttore Regionale *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. in virtù di procura generale alle liti indicata in atti

- resistente -

OGGETTO: riconoscimento malattia professionale

CONCLUSIONI: come in atti

DISPOSITIVO

La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente a conseguire l'indennizzo in rendita per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura del 25% dalla data della



domanda amministrativa, condanna l'Inail al pagamento dei relativi ratei, maturati e maturandi, con rivalutazione e interessi legali nei limiti di legge;

- condanna l'Inail al pagamento delle spese giudiziali sostenute da parte opponente, che liquida in complessivi € oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore degli avvocati Fabio Filograsso e Michele Guerrieri, dichiaratisi antistatari.

- pone a carico dell'Inail le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto depositato in data odierna.

Foggia, 12.10.2020.

LA GIUDICE DEL LAVORO

(Azzurra de Salvia)

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 5.5.2014 parte ricorrente ha chiesto che, accertata l'origine professionale della sua malattia («*carcinoma uroteliale prevalentemente non papillare ad alto grado di malignità della vescica ... con focali aspetti anaplastici e fenomeni di necrosi coagulativa, infiltrante la lamina propria (pT1)*»), fosse dichiarato il suo diritto alla percezione di una rendita vitalizia commisurata al grado d'invalidità, con la conseguente condanna dell'Inail alla costituzione della rendita.

L'Inail si è costituito deducendo l'infondatezza della domanda e chiedendone il rigetto.

Nel corso del giudizio è stata espletata attività istruttoria e, all'esito, C.T.U. medico-legale.

L'odierna udienza è stata tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 128 del 19 maggio 2020, SO n. 21/L), coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, che consente lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.

Pertanto, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa e acquisite brevi note di trattazione delle parti, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.

* * *

Il ricorso deve essere accolto per le ragioni che seguono.

Il consulente tecnico d'ufficio - dr. A specialista in Medicina Legale - ha accertato che, nel caso del ricorrente, «*in cui l'anamnesi esclude familiarità neoplastica e, soprattutto, la presenza del principale fattore di rischio riconosciuto per i carcinomi vescicali, vale a dire il tabagismo, resta da considerare la*



possibilità della incidenza oncogena dei fattori lavorativi, nella fattispecie la esposizione alla inalazione di composti organici volatili e al contatto cutaneo con idrocarburi, atteso che, come già detto, dopo il fumo di sigaretta, il secondo più importante fattore di rischio per questa neoplasia è rappresentato dall'esposizione a sostanze chimiche, soprattutto derivati del benzene ed amine aromatiche (circa il 25% di questi tumori è attualmente attribuibile ad esposizioni lavorative).

Secondo la definizione del Ministero della Salute, per Composti Organici Volatili (COV), ossia quei vapori che vengono rilasciati dai carburanti liquidi, si intendono «numerosi composti chimici quali idrocarburi alifatici, aromatici e clorurati, aldeidi, terpeni, alcoli, esteri e chetoni». Tra questi vi è, ad esempio, il benzene, contenuto in ampia quantità nei carburanti, aggiunto (con gli altri composti aromatici), per conferire proprietà antidetonanti in sostituzione dei composti del piombo; sul piano pratico è pressoché certo che una esposizione a qualunque miscela di IPA (idrocarburi policiclici aromatici) comporti anche una esposizione - più o meno importante sul piano percentuale - ad uno o più degli IPA con potenziale rischio cancerogeno.

La storia lavorativa del [redacted], connotata da una esposizione professionale per oltre trenta anni a sostanze riconosciute dalla IARC come potenzialmente oncogene, consente, in definitiva, di inquadrare nell'ambito di una presunzione giuridicamente valida, secondo il principio del "più probabile che non", l'ipotesi che il carcinoma vescicale possa essere etiopatogeneticamente inquadrabile nell'ambito della malattia professionale».

Il c.t.u. ha quindi concluso che, «attesi i relativi riferimenti tabellari INAIL (cod. 367 Cistectomia definitiva), l'attuale condizione clinica incide sulla complessiva integrità psicofisica del soggetto (danno biologico) nella misura del 25% (venticinque per cento) con decorrenza dalla data della domanda amministrativa».

Le conclusioni raggiunte dal consulente appaiono senz'altro condivisibili, perché basate su uno studio accurato delle peculiarità del caso sottoposto al suo esame, con particolare riferimento alla relazione tra la malattia riscontrata e l'attività svolta dal ricorrente.

Dette conclusioni sono, infatti, fondate su indagini cliniche e strumentali nonché sorrette da un'adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, pertanto, vanno senz'altro condivise.

Orbene, trattandosi di un grado di menomazione superiore al minimo indennizzabile per legge, la domanda dev'essere accolta.

Conseguentemente deve dichiararsi il diritto del ricorrente a conseguire l'indennizzo in rendita - ai sensi dell'art. 13 d.lgs. 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura del 25% dalla data della domanda amministrativa. L'Inail deve pertanto essere condannato al pagamento dei relativi ratei, maturati e maturandi, con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, comma 6, della legge n. 412/91.



Le spese, liquidate e distratte come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a totale carico dell'Istituto convenuto, per avervi dato causa.

Vanno poste a carico dell'Inail anche le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto emesso in data odierna.

P.Q.M.

COME IN EPIGRAFE

LA GIUDICE DEL LAVORO

Azzurra de Salvia

